

**LA SORTE DEI GIUDIZI PENDENTI AL MOMENTO DELL'APERTURA
DI UNA PROCEDURA
DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO¹**

LAURA BACCAGLINI
*Professore associato
nell'Università di Trento*

SOMMARIO: 1. Premesse di indagine. – 2. L'assimilazione della liquidazione del patrimonio al fallimento, per struttura e funzione. – 3. Liti attive pendenti, perdita di legittimazione del sovraindebitato ed interruzione del processo. – 4. L'improcedibilità delle liti passive. – 5. L'esercizio delle azioni revocatorie da parte del liquidatore.

1. – La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), ha modificato la disciplina delle procedure da sovraindebitamento. La crisi economica, conseguente al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, ha indotto il legislatore ad anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della Crisi (d'ora in poi CCII), dedicate al sovraindebitamento, incidendo direttamente sul testo della legge n. 3/2012.

Rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, che costituisce una delle procedure concorsuali destinate ai soggetti non fallibili, la recente riforma ha modificato l'art. 14-*decies*, relativo alle azioni del liquidatore.

Questa norma, nel suo tenore originario, si limitava a prevedere che il liquidatore potesse esercitare ogni azione prevista dalla legge, finalizzata al recupero dei beni compresi nel patrimonio del sovraindebitato o comunque relativa all'attività di amministrazione di quel patrimonio.

Il novellato art. 14-*decies* l. n. 3/2012, nel riprendere alla lettera il testo dell'art. 274 CCII, si arricchisce di contenuti. Il primo comma conferma la legittimazione del liquidatore ad instaurare (ma anche a proseguire) qualsiasi controversia diretta alla restituzione o alla rivendicazione di un bene del sovraindebitato o al recupero di un credito di costui. Il riferimento è qui alle c.d. liti attive, per impiegare una terminologia invalsa tra gli studiosi del fallimento.

¹ Lo scritto riproduce il contenuto della relazione tenuta in occasione del Seminario dal titolo "La nuova disciplina in materia di sovraindebitamento. Questioni di Diritto concorsuale", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il 18 marzo 2021.

Il nuovo secondo comma dell'art. 14-*decies* aggiunge che il liquidatore può esercitare o, se pendenti, proseguire anche le azioni dirette a rendere inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal sovraindebitato sul proprio patrimonio, in pregiudizio dei creditori. La norma fuga così ogni dubbio circa il potere del liquidatore di promuovere l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., o di far propria l'azione promossa dal singolo creditore, prima dell'apertura della procedura di liquidazione.

Infine, con l'aggiunta dell'ultimo comma all'art. 14-*decies*, si è chiarito che l'esercizio di queste azioni da parte del liquidatore è subordinato alla preventiva autorizzazione del giudice della procedura, da concedersi ogni qual volta si tratti di iniziative giudiziali utili ad incrementare la massa attiva.

Muovendo dalle novità introdotte, si intende qui verificare quali conseguenze processuali l'intervenuta legittimazione processuale del liquidatore provochi nelle liti in corso alla data di apertura della liquidazione del patrimonio.

L'indagine non riguarda solo i giudizi che il sovraindebitato abbia instaurato, prima dell'apertura della procedura, per rivendicare un bene o per recuperare un proprio credito (ai quali l'art. 14-*decies* espressamente si riferisce), ma si estende anche ad altri tipi di controversie: sia quelle già promosse contro il sovraindebitato per rivendicare un bene contro costui, o per ottenerne condanna al pagamento di un credito (liti c.d. passive), sia l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., sorpresa *in itinere* al momento dell'apertura della liquidazione del patrimonio.

2. – La scelta del legislatore di introdurre una norma relativa all'esercizio delle azioni di cognizione, quando ad essere aperta sia la (sola) procedura di liquidazione del patrimonio, ha certamente una valenza sistematica.

Il silenzio serbato rispetto all'accordo e al piano del consumatore si spiega in ragione della diversa natura che queste procedure rivestono. Esse hanno un carattere negoziale, si fondano su un accordo tra il debitore e i creditori ed è certo che, per esse, l'effetto di spossessamento del debitore non operi, al pari di quanto accade per le omologhe procedure concorsuali c.d. maggiori: il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione. Il debitore rimane nella disponibilità del proprio patrimonio (pur potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione) e dunque mantiene la legittimazione processuale nei giudizi di cognizione².

² A. CARON, *L'omologazione dell'accordo e del piano*, in F. DI MARZIO – F. MACARIO – G. TERRANOVA (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2013, 49-51.

Un discorso diverso merita, invece, la liquidazione del patrimonio, che è procedura schiettamente giudiziaria, dotata di una finalità esclusivamente liquidatoria, il cui riferimento più prossimo è costituito dall'attuale fallimento (un domani, liquidazione giudiziale). La liquidazione del patrimonio, infatti, non presuppone alcun accordo tra creditori e debitore in ordine all'attuazione del principio della responsabilità patrimoniale, che dunque avviene secondo i canoni della *par condicio creditorum*³. Si tratta di una procedura dotata di attitudine universale, perché abbraccia la generalità dei creditori ed è tendenzialmente comprensiva dell'intero patrimonio del debitore, la cui amministrazione viene affidata ad un soggetto terzo (il liquidatore) e che viene sterilizzato tanto rispetto ai poteri dispositivi del debitore, quanto nei confronti delle iniziative esecutive dei creditori⁴.

Nonostante la contiguità con la procedura fallimentare, la liquidazione si discosta da questa per alcuni profili. Così è, ad esempio, rispetto alla declinazione del presupposto oggettivo, giacché lo stato di sovraindebitamento non presuppone necessariamente lo stato di insolvenza del debitore, poiché ricorre quando costui versi anche solo in uno stato di

³ D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto "oggettivamente" concorsuale*, in *Dir. fall.*, 2013, I, 765; S. LEUZZI, *La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro*, in *www.ilcaso.it*, 9 marzo 2019, 11; E. FRASCAROLI SANTI, *Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in F. VASSALLI – F.P. LUISO – E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, IV, Torino, 2014, 579; M. FABIANI, *La regola della par condicio creditorum all'estero di una procedura di concorso*, in *Il fall.*, 2020, 335-336; S. GIAVARRINI, *Profili della liquidazione del patrimonio nella l. n. 3/2012*, Padova, 2018, 38 ss.; F. MICHELOTTI, *Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012 e succ. mod. e integr.*, in *Il fall.*, 2015, 1229.

⁴ F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento*, in F. DI MARZIO – F. MACARIO – G. TERRANOVA (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 14; L. PANZANI, *Speciale Decreto Sviluppo-Bis. La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2012, 4; A. GUIOTTO, *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in *Il fall.*, 2012, 1285 ss.; P. BOSTICCO, *L'alternativa liquidatoria*, in I. ARCURI – P. BOSTICCO, *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, Milano, 2013, 225; S. PACCHI, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in A. CAIAFA – S. ROMEO (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Milano, 2014, 737 nt. 147; S. LEUZZI, *La liquidazione*, cit., 11; L. PANZANI, *L'esdebitazione e la disciplina del sovraindebitamento*, in A. JORIO – B. SASSANI (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali*, III, Milano, 2014, 723; M. CAMPOBASSO, *Dalla procedura di "liquidazione del patrimonio" alla "liquidazione controllata" del sovraindebitato*, in *La nuova disciplina delle procedure concorsuali. Studi in ricordo di Michele Sandulli*, Torino, 2019, 142, nt. 12.

crisi⁵. Inoltre, diversamente dal fallimento, l'avvio della liquidazione è rimesso alla libera volontà del sovraindebitato.

Proprio quest'ultima peculiarità ha fatto discutere gli interpreti, all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 3/2012: da un lato, si è dubitato che una procedura, la cui apertura può essere provocata, di regola, dall'interessato, possa qualificarsi come "coatta", al pari del fallimento⁶. Dall'altro lato, il profilo relativo alla legittimazione attiva ha indotto, addirittura, una parte degli interpreti ad attribuire alla liquidazione del patrimonio un carattere premiale, posto che di essa potrebbe beneficiare solo il debitore meritevole ma sfortunato.

Si tratta di affermazioni non condivisibili.

Anzitutto, giova chiarire che il (presunto) potere di disposizione della procedura, da parte del sovraindebitato, lungi dall'apprezzarsi sul piano degli effetti che esso provoca, resta circoscritto alla sola fase di avvio. Ciò che il debitore può scegliere è solo se promuovere o non promuovere l'apertura della liquidazione, la quale, però, una volta avviata, non può essere rinunciabile⁷. In ogni caso, la legittimazione attiva del debitore, che pur rappresenta la regola, non è esclusiva. Infatti (ancorché allo stato in casi circoscritti), anche i creditori possono domandare l'apertura della liquidazione, precisamente là dove le procedure negoziali (di accordo o di piano del consumatore) non siano giunte al loro esito fisiologico (per annullamento o risoluzione del primo – art. 14, commi 1 e 2, ovvero per cessazione degli effetti civili del secondo, art. 11, comma 5, l. n. 3/2012)⁸.

⁵ S. MASTURZI, voce *Sovraindebitamento (procedure di composizione da)*, in *Dig. disc. priv. (sez. comm)*. Agg., Torino, 2015, 523; F. MACARIO, *Introduzione*, cit., 15; V. PICCININI, *Il sovraindebitamento del debitore civile (il fallimento del consumatore)*, in O. CAGNASSO – L. PANZANI (a cura di), *Crisi d'impresa e procedura concorsuali*, III, Torino, 2016, 3812.

⁶ D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto "oggettivamente" concorsuale*, cit., 765.

⁷ In questi termini, condivisibilmente, Trib. Venezia, 11 ottobre 2016, in *www.ilfallimentarista.it*, con nota di F. VALERINI, *La domanda di liquidazione dei beni è irrinunciabile*, e Trib. Treviso, 22 giugno 2017, in *Banca dati Dejure*; da ultimo, Trib. Lecco, 3 febbraio 2021, in *www.dirittodellacrisi.it*.

⁸ In argomento L. BALESTRA, *Annullamento e risoluzione dell'accordo sulla composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 593 ss.; F. MICHELOTTI, *Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento*, cit., 1226. Il CCII ha comunque opportunamente inciso sul profilo relativo alla legittimazione all'apertura della procedura, attribuendola anche senza limitazioni, ai creditori, pur quando siano pendenti azioni esecutive individuali, e al pubblico ministero, qualora il sovraindebitato sia un imprenditore sotto soglia (art. 268, comma 2, CCII). In arg. F. LAMANNA, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (IV)*, Milano, 2019, 56; A. NAPOLITANO, *La liquidazione controllata del sovraindebitato e l'esdebitazione*, in AA.VV., *Il*

Già questa circostanza smentisce la finalità premiale della liquidazione del patrimonio. Se, infatti, la procedura rispondesse a questa logica, allora – per assurdo – sarebbe più conveniente per il debitore una risoluzione dell'accordo o del piano del consumatore con colpa, rispetto alla alternativa "incolpevole" che non consente il passaggio dall'una all'altra procedura⁹.

Né a me pare che la (presunta) finalità premiale della liquidazione trovi conferma nella "assenza del compimento di atti in frode ai creditori" che, stando alla lettera dell'art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012, il giudice è tenuto a vagliare all'atto di apertura della procedura.

Vero è che, proprio muovendo dall'infelice collocazione topografica di questo presupposto, molta parte degli interpreti è giunta a ritenere che l'esistenza di atti in frode in danno ai creditori precluda l'accoglimento della domanda del debitore, marcando così il carattere premiale della liquidazione¹⁰. Ancora una volta la conclusione appare poco ragionevole, perché – a tacer d'altro – si dubita che il pregiudizio, per effetto della mancata apertura della liquidazione, gravi davvero proprio (e solo) sul debitore, non già sui suoi creditori, costretti all'avvio di (o all'intervento nelle) singole azioni esecutive individuali¹¹.

nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Bologna, 2019, 238.

⁹ D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore*, cit., 777; L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il fall.*, 2019, 708; V. BARONCINI, *Apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e atti in frode ai creditori*, nota a Trib. Lecco, 28 giugno 2018, in *Giur. it.*, 2019, 580.

¹⁰ Trib. Milano, 18 novembre 2016, in *www.ilcaso.it*; Trib. Prato, 28 settembre 2016, *ivi*; Trib. Verona, 9 maggio 2018, *ivi.*; in dottrina, D. MANENTE, *Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. "Decreto Crescita-bis"*, in *Dir. fall.*, 2013, 595; F. VALERINI, *Sovraindebitamento: accesso alla procedura in presenza di atti in frode*, in *www.ilfallimentarista.it*, 5; in senso dubitativo, invece, F. PASQUARIELLO, *Sub art. 14-quinquies*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2013, 2066.

Da ultimo, Trib. Monza, 1° febbraio 2021, in Banca dati *Dejure* il quale peraltro, a seguito dell'attribuzione al liquidatore dell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ritiene che i soli "atti in frode ai creditori" in grado di condizionare l'apertura della procedura, siano quelli compiuti in prossimità o in vista dell'apertura della liquidazione, ovvero quelli posti in essere successivamente alla data di deposito della relativa domanda. Per contro, secondo il tribunale, non costituirebbero un ostacolo all'apertura della liquidazione quegli atti che "pur non strumentalmente posti in essere in vista della procedura, siano comunque revocabili", potendo essi fatti oggetto di azione ex art. 2901 c.c. dal liquidatore. Si tratta di una distinzione opinabile, perché priva di qualsiasi riscontro nel dato positivo.

¹¹ FAB. DI GIROLAMO, *La liquidazione e l'esdebitazione*, in A. PISANI MASSAMORMILE (a cura di), *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, 2017, 125.

Semmai, se di premialità si vuol parlare, appare più corretto riferirsi alla esdebitazione, prevista dall'art. 14-terdecies l. n. 3/2012 quale effetto di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti dopo i riparti concorsuali, di cui il debitore può giovare una volta chiusa la procedura. Per come ricostruita dalla l. n. 3/2012, la liberazione dai debiti residui è effetto destinato a prodursi solo al ricorrere di presupposti che permettano di qualificare come meritevole il beneficiario, tra i quali anche il mancato compimento di atti in frode ai creditori (art. 14-terdecies, comma 2, lett. b), che dunque soltanto in quest'ambito può rilevare¹².

3. – In disparte le peculiarità evidenziate, gli artt. 14-bis ss. l. n. 3/2012 delineano una procedura, le cui fasi ricalcano quelle del fallimento: a seguito della apertura, si assiste ad una fase di accertamento del passivo, ad una deputata alla liquidazione coattiva dell'intero patrimonio, strumentale alla successiva ripartizione dei creditori, prodromica alla chiusura¹³.

La tecnica legislativa impiegata per la disciplina della liquidazione del patrimonio non può certo considerarsi inappuntabile: il legislatore omette di prendere posizione su molti aspetti (tra i quali la sorte dei contratti pendenti, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, l'ammissibilità di domande tardive, i criteri con cui operare il riparto dell'attivo, il rendiconto del curatore, le fattispecie di chiusura della procedura); al contempo, manca una norma di rinvio generale alla legge fallimentare, per quanto non espressamente indicato¹⁴. Il che grava l'interprete del compito delicato di stabilire se e fino a che punto la lacuna può colmarsi tramite il ricorso all'applicazione per analogia delle norme dettate per il fallimento¹⁵.

Ad ogni modo, è difficilmente negabile che la procedura di liquidazione comporti, al pari del fallimento, lo spossessamento del sovraindebitato, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre dei beni ricompresi

¹² L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento*, loc. cit.; Trib. Lecco, 28 giugno 2018, cit.

¹³ V. PICCININI, *Il sovraindebitamento del debitore civile (il fallimento del consumatore)*, cit., 3816; E. FRASCAROLI SANTI, *Procedure di composizione della crisi*, cit., 580.

¹⁴ Un'omissione, questa, davvero criticata dagli interpreti già all'indomani della legge 3/2012 e che si pone in netta controtendenza con il passato, visto che il legislatore, rispetto ad altre procedure concorsuali maggiori – come la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria – ha sempre fatto ricorso alla tecnica del rinvio. In arg., D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio*, cit., 767; ma anche P. FARINA, *Le procedure concorsuali di cui alla legge n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. Le problematiche della domanda e dell'automatic stay*, in *Dir. fall.*, 2017, 45 ss. (testo e nt. 9).

¹⁵ R. DONZELLI, *Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento*, in *Dir. fall.*, 2013, 614.

nella procedura e, dunque, la sopravvenuta carenza della legittimazione a stare in giudizio nelle liti che abbiano ad oggetto quel patrimonio.

Né rileva il fatto che la l. n. 3/2012 non riproduca alla lettera il disposto degli artt. 42 e 44 l. fall., che privano il fallito del potere di amministrare e disporre del proprio patrimonio, rendendo inopponibili alla massa i pagamenti effettuati dal (o al) fallito, dopo la sentenza di fallimento. Non v'è dubbio, infatti, che anche nei confronti del debitore soggetto alla liquidazione del patrimonio operi lo spossessamento c.d. pieno, cui è assoggettato il debitore, contro il quale sia aperto il fallimento¹⁶.

Infatti, lo spossessamento del sovraindebitato è comunque ricavabile dalla lettura sistematica di una serie di indici normativi: la vocazione universalistica della procedura emerge, anzitutto, dall'art. 14-ter, comma 1, ove si prevede che il debitore possa chiedere "la liquidazione di tutti i suoi beni", al netto di quelli indicati nell'art. 14-ter, comma 6, l. n. 3/2012: norma, questa, che ricalca, sia pur con un diverso ambito oggettivo, la previsione contenuta nell'art. 46 l. fall. che indica quali beni debbano escludersi dalla procedura di liquidazione. A ciò si aggiunga quanto dispone l'art. 14-undecies che comprende nel patrimonio liquidabile anche i beni e i crediti sopravvenuti, con norma analoga all'art. 42, comma 2, l. fall.¹⁷. Un altro dato è ricavabile dall'art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012 che attribuisce al liquidatore, nominato con il decreto di apertura della procedura, l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio del debitore (art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012)¹⁸. L'art. 14-quinquies, comma 3, equipara gli

¹⁶ In senso conforme, da ultimo, Trib. Milano, 1 marzo 2021, in Banca dati *Dejure*; È qui evidente il dissenso nei confronti di chi, invece, discorre di spossessamento "attenuato": L. PANZANI, *L'esdebitazione e la disciplina del sovraindebitamento*, cit., 725; D. MANENTE, *Gli strumenti di regolazione delle crisi*, cit., 597; L. BOTTAI, *La liquidazione del patrimonio del debitore in sovraindebitamento*, in *www.ilfallimentarista.it*, 21 dicembre 2012, 3; v. pure F. CESARE, *Sovraindebitamento. La liquidazione del patrimonio*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2019, 5, secondo cui quello in esame andrebbe a configurarsi come spossessamento "diversamente" attenuato, a meno che, con quella locazione, non si intenda far riferimento, certo in maniera non del tutto appropriata, alla possibilità (*ex art. 14-quinquies*, comma 2, lett. e) che il debitore sia autorizzato dal giudice all'utilizzazione di alcuni suoi beni in corso di procedura.

¹⁷ Valorizzano l'identità di funzione di queste norme con quelle di cui agli artt. 42-44 l. fall.; FAB. DI GIROLAMO, *La liquidazione e l'esdebitazione*, cit., 130, nt. 36; D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio*, cit., 783 e 785; S. GIAVARRINI, *Profili della liquidazione del patrimonio*, cit., 225 ss.; M. CAMPOBASSO, *Dalla procedura di "liquidazione del patrimonio" alla "liquidazione controllata"*, cit., 142 ss.

¹⁸ Scorgono in questa previsione la conferma dello spossessamento del debitore nella liquidazione del patrimonio, S. PACCHI, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, cit., 746; F. PASQUARIELLO, *Sub art. 14-quinquies*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., 2067.

effetti del decreto di apertura a quelli di un pignoramento: il debitore ne perde dunque la disponibilità. E qui l'assonanza con gli effetti che il fallimento provoca sul debitore è davvero forte¹⁹.

Nel fallimento, proprio perché l'amministrazione del patrimonio oggetto della procedura è affidata al curatore, la controversia pendente, che abbia per oggetto diritti compresi in quel patrimonio, non può proseguire nei confronti del debitore. Alla perdita del potere di disporre sul piano sostanziale corrisponde quella della legittimazione processuale del debitore, ossia l'impossibilità di conservare o di assumere la capacità di stare in giudizio nelle liti che riguardano il patrimonio compreso nella procedura. L'assunto è espresso chiaramente dall'art. 43 l. fall., il cui comma 1 prevede che "nelle controversie anche in corso alla data di apertura della procedura sta in giudizio il curatore". Precisa poi il comma 3 che la dichiarazione di fallimento interrompe d'ufficio la controversia in corso, onde consentire la prosecuzione con il curatore.

Il richiamo espresso all'interruzione – oltretutto operante *ex lege* –, fuga ogni dubbio, a mio avviso, circa il fatto che il fallito perda la capacità di stare in giudizio nelle liti relative ai beni compresi nella massa fallimentare²⁰. Del resto, come osservato in dottrina, le previsioni contenute negli artt. 42 e 43 l. fall. sono perfettamente speculari: tutto ciò che è inibito sul fronte sostanziale non può che esserlo sul piano processuale²¹.

Il principio codificato dall'art. 43, comma 1, l. fall. è riprodotto nell'art. 14-*decies*, secondo cui il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

L'aggiunta introdotta all'art. 14-*decies*, nel testo uscito dalla Riforma di dicembre 2020, consolida l'idea che la legittimazione del liquidatore sia di tipo esclusivo perché precisa, senza peraltro che ve ne fosse reale bisogno, che il liquidatore può promuovere ovvero, *se pendenti*, *proseguire* le c.d. liti attive. Si tratta di una logica conseguenza dovuta allo spossessamento che colpisce il debitore²².

¹⁹ R. DONZELLI, *Prime riflessioni sui profili processuali*, cit., 627.

²⁰ In argomento, sia consentito rinviare a L. BACCAGLINI, *Arbitrato rituale e fallimento. Profili di interrelazione ed autonomi tra i due procedimenti*, Trento, 2018, 76 ss. anche per richiami di dottrina e giurisprudenza; di recente, per un'espressa opinione contraria, v. F. CAPPAL, *I rapporti processuali del fallito: riflessioni a margine della transizione in atto dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*, in *Dir. fall.*, 2021, 269 ss.

²¹ M. FABIANI, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2017, 165.

²² In questi termini concludeva D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio*, cit., 785, già nella vigenza del vecchio art. 14-*decies*.

Proprio per questa ragione non convince quella diversa ricostruzione prospettata in dottrina, all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 3/2012, secondo cui l'art. 14-*decies* attribuirebbe al liquidatore una legittimazione processuale soltanto concorrente con quella del sovraindebitato, sicché nessuna interruzione subirebbe la lite in corso, ove peraltro il liquidatore potrebbe intervenire, spiegando un intervento parificabile a quello del p.m., ex art. 72 c.p.c.²³. Resterebbe da spiegare come sia possibile che il sovraindebitato non possa disporre dei suoi beni sul piano sostanziale ma lo possa fare in sede giudiziale.

La prosecuzione ad opera del liquidatore delle liti pendenti postula chiaramente un fenomeno di interruzione del processo, con tutto quello che ciò importa in termini di sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio del debitore. L'art. 14-*decies* non chiarisce però in che modo l'interruzione abbia ad operare. In astratto, due sono le soluzioni che si contendono il campo: la prima comporterebbe l'applicazione in via analogica dell'art. 43, comma 3, l. fall. (e dunque l'interruzione automatica, dal giorno della pubblicazione del provvedimento di apertura, ex art. 14-*quinquies*); la seconda soluzione permetterebbe di invocare la disciplina contenuta negli artt. 299-300 c.p.c., che invece subordina l'arresto temporaneo del giudizio alla preventiva deduzione dell'evento in giudizio e dunque ad un provvedimento giudiziale di natura costitutiva (art. 300 c.p.c.).

La scelta dell'uno o dell'altro capo dell'alternativa non è priva di rilievo, posto che solo nel primo caso gli atti compiuti dopo l'evento interruttivo, pur quando non dedotto in giudizio, devono considerarsi radicalmente nulli; nel secondo caso, invece, la lite potrebbe proseguire e metter capo ad una pronuncia insuscettibile di produrre effetti solo nei

Per una lettura parzialmente diversa dell'art. 14-*decies*, nel testo previgente la riforma, v. però F. PASQUARIELLO, *Sub art. 14-*decies**, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., 2072 la quale, valorizzando un'interpretazione letterale della norma, ritiene che la legittimazione esclusiva del liquidatore spetti soltanto rispetto alle liti introdotte *ex novo*; al contrario, nelle liti in corso persisterebbe la legittimazione del debitore, mancando qualsiasi richiamo nella l. n. 3/2012 all'art. 43 l. fall. Il CCII, come si dirà, prospetta un'opposta soluzione perché impone espressamente l'applicazione dell'art. 143 (che corrisponde all'attuale art. 43 l. fall.) anche nella liquidazione controllata (v. *infra* nel testo).

²³ In questi termini, R. DONZELLI, *Prime riflessioni*, cit., 632, che intravede in capo al liquidatore una legittimazione straordinaria ad agire a carattere surrogatorio, tant'è vero che, rispetto a controversie non ancora instaurate, l'A. ritiene che nel giudizio sia necessaria anche la partecipazione del sovraindebitato, arg. ex art. 2900 c.c., offrendo così una soluzione più prossima a quella propria del concordato preventivo con liquidazione dei beni. In arg. v. anche V. BARONCINI, *Inibitorie delle azioni dei creditori e automatic stay*, Torino, 2017, 43-44.

confronti della procedura (ma efficace tra le parti in lite, sebbene – resta inteso – solo una volta che la procedura di sovraindebitamento si sia conclusa)²⁴.

Tra le due soluzioni, a me pare debba preferirsi l'applicazione per analogia, nella fattispecie, dell'art. 43, comma 3, l. fall. La c.d. lite in corso deve considerarsi interrotta d'ufficio, dal giorno in cui il decreto di apertura della liquidazione è stato pubblicato.

Le ragioni che motivano questa scelta sono più d'una: per un verso, la regola espressa dall'art. 43, comma 3, l. fall., lungi dal trovare applicazione nel solo fallimento, è estesa anche alle altre procedure concorsuali maggiori costruite sul paradigma del primo (come la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria, nelle cui discipline normative non è fatto parimenti richiamo espresso all'art. 43, comma 3, l. fall.)²⁵; per altro verso, la soluzione prospettata, che si richiama integralmente alla norma fallimentare, trova conferma nella scelta compiuta dal CCII che, con norma di rinvio contenuta nell'art. 270, comma 5, estende alla procedura di liquidazione del patrimonio l'applicazione, per quanto compatibile, dell'art. 143 CCII (previsione, questa, che corrisponde a quella contenuta nell'art. 43 l. fall.)²⁶.

Diversamente da quanto si legge in una recente pronuncia giurisprudenziale²⁷, a me sembra che l'art. 270 CCII, lungi dall'assumere una

²⁴ Come, del resto, accadeva sovente prima che il d.lgs. 5/2006 intervenisse nel testo dell'art. 43, comma 3, l. fall. opportunamente precisando l'interruzione d'ufficio della controversia, in ragione dell'avvenuta declaratoria di insolvenza.

²⁵ Così, quanto alla l.c.a. (e all'art. 200 l. fall.), M. STELLA, *Crisi bancarie e tutela giurisdizionale. Studio sulla tutela dei diritti nel sistema del d.lgs. 180/2015 e del d.lgs. 99/2017 c.d. "Banche venete"*, Roma, 2018, spec. 117 ss.; D. VATTERMOLI, *Sub art. 200*, in A. NIGRO – M. SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, 1160; analoga conclusione si esprime rispetto all'art. 303 CCII che continua a non operare alcun richiamo all'art. 143 CCII (che riproduce quanto oggi prevede l'art. 43, comma 3, l. fall.): A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto delle crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2021, 527.

²⁶ A questo proposito, si è osservato che il limite di compatibilità enunciato dall'art. 270 CCII trova ragione nel fatto che il debitore soggetto a liquidazione controllata non è soggetto attivo del reato di bancarotta, perciò potrebbe intervenire nei giudizi iniziati o proseguiti dal liquidatore solo se la legge prevede il suo intervento. A. NAPOLITANO, *La liquidazione controllata del sovraindebitato*, cit., 250.

²⁷ Il riferimento è qui a Trib. Verona, 13 gennaio 2020, cit. secondo il quale il rinvio all'art. 143 CCII (quale norma applicabile oltre che alla liquidazione giudiziale anche alla liquidazione controllata) non legittimerebbe di per sé, oggi, l'applicazione del corrispondente art. 43 l. fall. alla liquidazione del patrimonio. Nel concludere in questi termini, il tribunale muove dalla premessa che la procedura di liquidazione del patrimonio, oggi, non sia tale da comportare lo spossessamento del sovraindebitato, il quale rimarrebbe nella disponibilità dei propri beni e dunque

portata innovativa, rivesta una natura ricognitiva, esplicitando quanto può desumersi già oggi dai principi di carattere generale. Del resto, le novità che il CCII apporta alla disciplina della liquidazione del patrimonio non ne stravolgono né la funzione, né la struttura.

Piuttosto, merita evidenziarsi che con l'entrata in vigore del CCII – e con esso il nuovo art. 143 – il problema che l'art. 43, comma 3, l. fall. ha lasciato irrisolto, troverà finalmente soluzione. Mi riferisco qui all'individuazione del *dies a quo* dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo interrotto.

L'art. 143 CCII – nel ribadire l'interruzione automatica del processo, a far data dalla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (o dal decreto che dà avvio alla liquidazione controllata) – dispone che il giudizio debba essere riassunto entro tre mesi dal giorno in cui il giudice dichiarerà l'evento in giudizio. La norma si lascia particolarmente apprezzare perché introduce un *dies a quo* unico e valido per entrambe le parti: sia quella *in bonis*, sia il curatore.

Al contrario, l'attuale art. 43, comma 3, l. fall. si limita a stabilire l'interruzione automatica del processo in corso per effetto della declaratoria di insolvenza, senza peraltro prendere posizione né sull'ampiezza del termine per la riassunzione, né sul momento a partire dal quale esso decorre. A questo proposito, non è stata affatto risolutiva l'applicazione analogica dell'art. 305 c.p.c.: è vero che la norma del codice di rito impone che la riassunzione della lite, entro tre mesi dall'evento interruttivo; è però altrettanto vero che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale del 2010, il *dies a quo*, dal quale computare la decorrenza del termine, coincide con il momento in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza legale dell'evento²⁸.

manterrebbe la legittimazione processuale nelle liti di cognizione che riguardano il patrimonio assoggettato alla procedura. Tant'è vero che, sotto questo profilo, il Tribunale invoca l'applicazione analogica dell'art. 168 l. fall. A me pare che questa conclusione si fondi su una petizione di principio e sia al contrario smentita dal dato normativo. Il quale – come sopra evidenziato – sembra piuttosto orientato verso lo spossamento pieno del debitore.

²⁸ Corte Cost., 21 gennaio 2010, n. 17, in *Il fall.*, 2010, 532, con nota di L. GROPPOLI, *Interruzione, riassunzione e tutela di difesa del curatore*. Pronuncia provocata dall'ordinanza di rimessione del Trib. Biella, 5 marzo 2009, in *Il fall.*, 2009, 955, con nota di C. CONSOLO – R. MURONI, *Amministrazione straordinaria e termine a quo dell'interruzione del processo e per la sua riassunzione*. Una pronuncia, questa, che appare in linea con le conclusioni maturate dalla Consulta nei casi di morte o impedimento del procuratore e per morte o sopravvenuta incapacità della parte, prima della sua costituzione in giudizio. Corte Cost., 15 dicembre 1967, n. 139, in *Giur. cost.*, 1967, 1653, con nota di V. ANDRIOLI, *Riassunzione del processo civile a tempo*

Proprio la questione, quando debba considerarsi acquisita la conoscenza legale del fallimento, sia in capo alla parte *in bonis* sia in capo al curatore, ha dato adito negli anni alla fioritura di diversi indirizzi interpretativi in sede di legittimità²⁹, al punto da indurre la prima Sezione della Cassazione, quanto meno rispetto alla posizione della controparte del fallito, a rimettere la questione alle Sezioni Unite, nell'ottobre 2020³⁰.

4. – Una riflessione di ordine diverso va svolta con riferimento alla sorte delle c.d. liti passive pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione.

Se, per effetto della perdita della legittimazione processuale del sovraindebitato, le liti attive si interrompono, salvo proseguire nel contraddittorio con il liquidatore, quelle passive invece sono destinate all'improcedibilità³¹.

La conclusione si ricava ancora una volta dall'applicazione analogica della disciplina del fallimento, dove l'improcedibilità costituisce conseguenza del concorso formale, declinato nei termini di esclusività del rito dell'accertamento del passivo. L'art. 52, comma 2, l. fall. dispone che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sì che ogni credito vantato nei confronti di costui, così come ogni diritto reale o personale su bene mobile e immobile del fallito devono essere accertati secondo le norme che regolano la verifica del passivo. La norma richiamata, riprodotta un domani nell'art. 151 CCII, è destinata ad operare anche nella (futura) liquidazione controllata, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 270, comma 5.

Allo stato, invece, nessun esplicito richiamo all'art. 52, comma 2, l. fall. si ritrova nella l. n. 3/2012, sebbene essa contenga disposizioni attuative del concorso formale, consacrato in quella norma: gli artt. 14-*sexies* e 14-*septies* prevedono, infatti, che il liquidatore, ricevuta la documentazione depositata dal debitore al momento della proposizione della domanda, verifichi

indeterminato; Corte Cost., 6 luglio 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 2, 2117. In arg., M.F. GHIRGA, *Interruzione del processo*, Bologna, 2014, 312.

²⁹ Tanto con riguardo al momento di conoscenza legale della parte *in bonis*, quanto con riguardo all'individuazione di quel momento per il curatore. In arg. l'analisi di S. VINCRE, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l. fall.*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 891.

³⁰ Cass., ord. 12 ottobre 2020, n. 21961, in *Il fall.*, 2021, 326 con nota di M. MONTANARI, *I nodi irrisolti della riassunzione del processo interrotto per fallimento di una delle parti al vaglio delle Sezioni Unite* cui si rinvia anche per un'indagine sui singoli contrasti manifestati dalle Sezioni Semplici. V. anche G. P. CALIFANO, *Sul termine per la riassunzione della causa interrotta per il fallimento della parte*, in *www.judicium.it*.

³¹ D. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione*, cit., 785.

l'elenco dei creditori e comunicati a costoro e ai titolari dei diritti reali e personali, su beni mobili o immobili del debitore, che possono partecipare alla procedura di liquidazione mediante invio, al liquidatore stesso, della relativa domanda.

Per la verità giova osservare che, nella liquidazione del patrimonio, la struttura dell'accertamento del passivo somiglia più a quella a quella che si ritrova nella liquidazione coatta amministrativa, che a quella designata per l'accertamento dei crediti nel fallimento³².

L'attività di verifica del passivo, infatti, lungi dall'essere demandata ad un giudice in entrambi i gradi di merito, è affidata, in prima battuta, al liquidatore chiamato a predisporre un progetto di stato passivo in forza delle domande pervenute dai creditori, da sottoporre poi alle loro osservazioni. Solo là dove vengano formulate contestazioni che al liquidatore appaiano insuperabili, gli atti vengono rimessi al giudice, e si apre dunque una fase schiettamente giurisdizionale.

In questo senso, dunque, ricorre anche nella liquidazione del patrimonio quella c.d. "bifasicità pura" dell'accertamento del passivo che si ritrova anche nella liquidazione coatta amministrativa³³.

L'assenza di una natura giurisdizionale, quanto meno in capo alla prima fase che si svolge davanti al liquidatore, non è però circostanza che impedisce di applicare alla liquidazione del patrimonio gli stessi principi dettati per le liti passive in corso al momento della apertura del fallimento. Proprio gli esiti omologhi cui gli interpreti giungono rispetto alla liquidazione coatta amministrativa costituiscono un argomento che milita in questo senso³⁴.

È, dunque, da escludersi che la controversia promossa da un creditore contro il sovraindebitato, interrotta dalla apertura della procedura, possa essere riassunta nel contraddittorio con il liquidatore; essa, piuttosto, va dichiarata improcedibile³⁵.

³² F. LAMANNA, *Il nuovo Codice della crisi*, cit., 65.

³³ A. CASTIELLO – D'ANTONIO – G. FALCONE, *Le liquidazioni coatte amministrative*, in F. VASSALLI – F.P. LUISO – E. GABRIELLI (diretto da), *Le altre procedure concorsuali*, IV, Torino, 2014, 740; P. PAJARDI – A. PALUCHOWSKY, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, 987.

³⁴ Per tutti, M. FABIANI, *La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali*, in A. JORIO – B. SASSANI (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali*, III, cit., 656 ss.

³⁵ Così, condivisibilmente, Trib. Milano, 1° marzo 2021, cit., che pur prendendo atto del mancato richiamo, nella l. n. 3/2012, all'art. 52, 2° co., l. fall., ha ritenuto ammissibile l'applicazione dei principi sottesi a quella norma (quali l'esclusività del rito dell'accertamento del passivo e, dunque, l'improcedibilità dei giudizi sui crediti pendenti contro il sovraindebitato) alla liquidazione del patrimonio. Del resto – si legge nel provvedimento – non v'è dubbio che questa procedura costituisca una "costola del fallimento per soggetti non altrimenti sottoponibili a procedure

concorsuali”, sì che “il combinato disposto dell’art. 43 e dell’art. 52, comma 2, l. fall. sono chiave di lettura certa della disciplina adottata dal legislatore, se si vuole trovare nella legge (n. 3/2012: ndr) un minimo di coerenza”.

Muovendo da queste premesse, il Tribunale ha escluso l’opponibilità alla procedura: a) del decreto ingiuntivo non ancora divenuto definitivo al momento dell’apertura della liquidazione; b) della ipoteca giudiziale, iscritta sui beni dell’ingiunto, per effetto della concessione della provvisoria esecutività del decreto, in pendenza dell’opposizione *ex art. 645 c.p.c.*

In termini diametralmente opposti, Trib. Verona, 13 gennaio 2020, cit. Anche in quel caso si trattava di giudicare dell’ammissione al passivo di un credito assistito da ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo, ottenuto contro il sovraindebitato quando ancora *in bonis*, ma reso esecutivo in sede di opposizione *ex art. 645 c.p.c.*, dopo l’apertura della liquidazione del patrimonio.

Nel progetto di stato passivo, il liquidatore aveva concluso per l’ammissione al chirografo di quel credito proprio invocando gli artt. 43 e 52, comma 2, l. fall.: dando seguito all’interpretazione diffusa e condivisa dagli interpreti che, nel fallimento, escludono che il decreto ingiuntivo possa essere parificato ad una sentenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., si era ritenuta improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. Per questa ragione, il liquidatore aveva considerato inopponibili alla massa sia il decreto ingiuntivo sia l’ipoteca che, in forza di esso, era stata iscritta sui beni del sovraindebitato. Di contrario avviso si è mostrato, invece, il Tribunale, adito *ex art. 14-octies*. Egli, infatti, ha riconosciuto fondata la contestazione al progetto di stato passivo formulata dal creditore; ha ritenuto perseguibile il giudizio *ex art. 645 c.p.c.* nel contraddittorio con il sovraindebitato, e ha ammesso con riserva il credito con prelazione, nell’attesa di conoscere gli esiti dell’opposizione.

La conclusione del Tribunale poggia sulla convinzione che gli artt. 43 e 52, comma 2, l. fall. siano norme eccezionali, non suscettibili di applicazione analogica nella liquidazione del patrimonio: il sovraindebitato, dunque, non perde la capacità di stare in giudizio né divengono improcedibili le liti passive pendenti. In aggiunta, si esclude abbia rilievo la scelta operata dal CCII (che, invece, ai principi contenuti in quelle norme si richiama), perché ritenuta innovativa rispetto alla normativa vigente. Il Tribunale ha, pertanto, concluso per l’ammissione al passivo di quel credito con riserva, nell’attesa di conoscere gli esiti dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Del resto – si legge nel decreto – gli effetti della liquidazione del patrimonio, quanto al debitore, devono parificarsi a quelli che importa un concordato preventivo (dove, come noto, i giudizi di cognizione non si interrompono perché il debitore concordatario non subisce alcun spossessamento).

La pronuncia appare criticabile non solo per l’esito cui perviene (posto che finisce per rendere opponibile alla massa una causa legittima di prelazione sorta dopo l’apertura della liquidazione), ma anche per l’intima contraddizione degli argomenti che invoca. Infatti, da un lato, si nega l’operare degli artt. 43, 52 l. fall., ritenendo decisivo il silenzio della l. n. 3/2012 sul punto; dall’altro lato, però, si ammette l’applicazione di una norma (l’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.) che non solo non è richiamata nella l. n. 3/2012, al pari delle prime, ma che oltretutto, nel fallimento, si atteggia a derogare parziale del principio del concorso formale, la cui applicazione qui si pretenderebbe di negare.

Ove, peraltro, il creditore risulti tale in forza di una sentenza non ancora passata in giudicato, nulla dovrebbe impedire al liquidatore di impugnare la sentenza, ammettendo con riserva quel credito. L'art. 96, comma 2, n. 3 non è espressamente richiamato (né qui, né nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa). Non vedo peraltro ragioni per rassegnare in tema di liquidazione del patrimonio una soluzione diversa da quella che opera nel caso della liquidazione coatta amministrativa dove l'ammissione condizionata è concessa³⁶.

5. – La l. n. 176/2020 ha inserito all'art. 14-*decies* il comma 2, chiarendo che il liquidatore può esercitare o proseguire le azioni dirette a fare dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme contenute nel codice civile.

Il chiaro riferimento all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. si lascia apprezzare perché pone fine ad un dibattito apertosi all'indomani della entrata in vigore della l. n. 3/2012.

Il tenore originario dell'art. 14-*decies* si limitava a stabilire che il liquidatore poteva esercitare tutte le azioni finalizzate a far conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare.

Pacifica l'improponibilità dell'azione revocatoria fallimentare, ad una parte della dottrina la formula era parsa sufficientemente ampia da ricomprendere nel novero di queste azioni, oltre a quelle di schietta titolarità del sovraindebitato, anche l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.³⁷ ed in generale tutte le iniziative giudiziali che mirano ad un effetto revocatorio, come l'azione ex art. 2929-*bis* c.c.³⁸.

³⁶ M. FABIANI, *La tutela dei crediti nelle procedure concorsuali*, cit., 660; G. D'ATTORRE, sub art. 209, in A. NIGRO – M. SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, II, cit., 1191 ss.; M. MONTANARI, *Arbitrato e procedure concorsuali amministrate*, in AA.VV., *Procedure concorsuali e arbitrato*, Torino, 2020, 236 ss. anche per altri richiami di dottrina.

³⁷ D. VATTERMOLI, *La liquidazione del patrimonio*, cit., 788; F. PASQUARIELLO, Sub art. 14-*decies*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., 2072; F. CESARE, *Sovraindebitamento. La liquidazione del patrimonio*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2019, 7; V. BARONCINI, *Apertura della procedura di liquidazione del patrimonio*, cit., 581; A. NAPOLITANO, *La liquidazione del patrimonio e la liquidazione controllata. Tra vecchia disciplina e normativa riformata*, in AA.VV., *Sovraindebitamento del consumatore e crisi di impresa*, Milano, 2021, 217; V. ZANICHELLI, *Il corposo restyling della disciplina del sovraindebitamento*, in *Il fall.*, 2021, 457, secondo cui peraltro l'impossibilità di revocare un pagamento scaduto, per effetto della mancata operatività dell'art. 67 l. fall., rende ristretto il concreto ambito di applicazione della revocatoria ordinaria, circoscritta alle sole garanzie e cessioni.

³⁸ S. DE MATTEIS, *La liquidazione controllata nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2021, 376.

Si trattava però di una conclusione non così partecipata: v'era chi ne dubitava proprio in ragione di una esplicita previsione in tal senso³⁹ e chi, addirittura, leggeva il silenzio del legislatore come volontà di sottrarre un siffatto potere al liquidatore, posto che l'eventuale sussistenza di atti in frode ai creditori avrebbe rappresentato fatto impeditivo all'apertura della liquidazione⁴⁰.

Né l'uno, né l'altro argomento apparivano però insuperabili. Certamente non il primo, giacché la formula impiegata dal legislatore (che testualmente si riferiva alle azioni finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio liquidabile, era sufficientemente ampia per ricomprendervi anche l'azione revocatoria ordinaria); parimenti, non appariva dirimente il secondo argomento, se, come sopra osservato, la conversione delle procedure negoziali in procedura liquidatoria può avvenire per effetto del riscontrato compimento da parte del debitore di atti in frode. Il che, dunque, dimostra come il compimento da parte del debitore di atti pregiudizievole alla massa non possa impedire l'apertura della procedura. Priva di fondamento, dunque, è l'affermazione che il liquidatore sarebbe privato del potere di agire in revocatoria perché non vi sarebbero atti da revocare.

Del resto, anche a voler ragionare diversamente (e dunque anche a voler concedere che l'assenza di questo presupposto costituisca requisito di accesso alla liquidazione)⁴¹, l'attribuzione al liquidatore del potere di agire *ex art. 2901 c.c.* potrebbe fungere da meccanismo di recupero rispetto ad operazioni sfuggite al controllo giudiziale in sede di apertura della procedura⁴².

Nell'espresso conferimento di siffatto potere, *ex art. comma 2 dell'art. 14-decies*, la più recente giurisprudenza ha scorto l'implicita irrilevanza del requisito degli atti in frode, quale presupposto di accesso alla liquidazione del patrimonio e dunque un'implicita abrogazione *in parte qua* dell'art. 14-*quinquies*⁴³. Una soluzione, questa, destinata a trovare conferma con l'entrata in vigore del CCII, il quale, nel disciplinare la fase di apertura della

³⁹ L. PANZANI, *Speciale Decreto Sviluppo-Bis*, in *www.ilfallimentarista.it*, cit., 18; D. MANENTE, *Gli strumenti di regolazione della crisi*, cit., 587; F. CESARE, *Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio*, ivi, 5-6.

⁴⁰ Trib. Lecco, 6 novembre 2018, in *Giur. it.*, 2019, 575.

⁴¹ V. però in senso dubitativo, F. PASQUARIELLO, *Sub art. 14-quinquies*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alla legge fallimentare*, cit., 2066.

⁴² V. BARONCINI, *La nozione di "atti in frode ai creditori" ex art. 14-quinquies*, l. n. 3/2012 alla luce del d.l. n. 137/2020, nota a Trib. Monza, 1° marzo 2021, in *www.ilprocessocivile.it*.

⁴³ Trib. Lecco, 16 gennaio 2021, in Banca dati Dejure.

liquidazione, omette qualsiasi richiamo agli atti pregiudizievoli, compiuti in danno ai creditori.

Al pari di quanto accade per le azioni di spettanza del sovraindebitato, che il liquidatore ritrova nel patrimonio assoggettabile alla procedura, l'art. 14-*decies*, comma 2, legittima il liquidatore non solo a promuovere nuove azioni revocatorie ordinarie ma anche a proseguire quelle pendenti al momento dell'apertura della liquidazione.

Proprio rispetto a questa specifica ipotesi, si porrà il problema di stabilire quale sia la sorte dell'azione promossa a suo tempo dal creditore. Ci si chiede se essa possa proseguire, in parallelo con quella proposta in via di intervento dal liquidatore ovvero se, per effetto di questa seconda azione, la prima sia destinata all'improcedibilità.

Il quesito è analogo a quello sorto nel fallimento e v'è motivo di credere che si imporrà la stessa soluzione invalsa, in questo contesto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite nel 2008⁴⁴. Stando al principio di diritto che queste hanno enunciato (e non da tutti, però, condiviso)⁴⁵, l'azione revocatoria individuale, instaurata anzitempo dal creditore, è destinata all'improcedibilità, per sopraggiunta perdita di interesse e di legittimazione ad agire dell'attore, se (e solo se) il curatore scelga di intervenire nel giudizio in corso⁴⁶.

Mutato quel che c'è da mutare, dunque, il creditore potrà proseguire l'azione revocatoria, una volta aperta la liquidazione, solo se il liquidatore ometta di intervenire nel giudizio, escludendo la convenienza di una siffatta iniziativa, ed evitando dunque di domandare la preventiva autorizzazione all'azione che oggi l'art. 14-*decies* impone tanto rispetto all'azione ex art. 2901 c.c. quanto, in generale, rispetto alle azioni recuperatorie di cui al comma 1 della norma richiamata.

Abstract

⁴⁴ Il riferimento è qui alle sentenze gemelle Cass., sez. un., 17 dicembre 2008, nn. 29420 e 29421, in *Corr. giur.*, 2009, 790, con nota parzialmente critica di M. MONTANARI, *L'improcedibilità (ormai soltanto) relativa dell'azione revocatoria intrapresa prima del fallimento: un'evoluzione giurisprudenziale non ancora completa*.

⁴⁵ Per una diversa ricostruzione del problema, incline a favorire la proseguibilità dell'azione promossa dal creditore, oltre a M. MONTANARI, si v. C. CONSOLO, *La revocatoria ordinaria nel fallimento tra ragioni creditorie individuali e ragioni di massa*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 391 ss. e già E.F. RICCI, *Le "azioni di recupero" dei creditori in pendenza di fallimento*, in *Quadrimestre*, 1987, 7 ss. spec. 15-16.

⁴⁶ Così da ultimo, Cass., 6 luglio 2020, n. 13862; Cass., 5 marzo 2019, n. 6327; Cass., 23 agosto 2018, n. 21013, che peraltro riconosce la liquidazione delle spese in favore del singolo creditore, parametrata al periodo antecedente alla sopravvenuta improcedibilità della domanda che era stata da lui proposta.

**THE FATE OF LAWSUITS PENDING WHEN AN ASSET LIQUIDATION
PROCEEDING HAS BEEN OPENED**

La legge 176/2020 ha modificato la disciplina sulle procedure da sovraindebitamento. Rispetto alla liquidazione del patrimonio, la Novella ha inciso sull'art. 14-*decies* chiarendo, *inter alia*, che il liquidatore ha legittimazione all'esercizio o alla prosecuzione dell'azione revocatoria. Traendo spunto da questa modifica, si intende verificare quali conseguenze processuali importa l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio su tutti i giudizi di cognizione in corso a quella data.

*Law 176/2020 amended the rules on overindebtedness proceedings. With regard to the liquidation of assets, the new law has modified Article 14-*decies*; the new rule now provides, *inter alia*, that the liquidator has the right to bring or continue an avoidance action. On the basis of this amendment, the question arises as to what procedural consequences the opening of proceedings for the liquidation of the assets has on all proceedings pending at that date.*
